



decreto

IL DECANO

oggetto: Elezioni del Rettore: convocazione del corpo elettorale

IL DECANO

Visto l'art. 7 del T.U. delle leggi sull'Istruzione universitaria approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale è istituita l'Università degli Studi di Trento;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 24 maggio 1989, n. 204;

Vista la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010), che prevede il passaggio di competenze in materia di Università degli studi di Trento dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il Decreto Legislativo n. 142 di data 18 luglio 2011, che ha introdotto le "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi";

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Trento, emanato con DR. n. 167 del 23 aprile 2012, ed in particolare l'art. 5, che disciplina l'elezione del Rettore;

Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 421 del 1 ottobre 2012 e ss. mm. e ii. e, in particolare, il Capo I, Titolo IV, che disciplina le elezioni del Rettore;

Preso atto che il mandato del Rettore, prof. Paolo Collini, terminerà in data 31 marzo 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Trento del 30 settembre 2020, n. 1, avente ad oggetto la "Costituzione del comitato per le candidature a Rettore";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Trento del 27 ottobre 2020, n. 2, avente ad oggetto la pubblicazione dell'Avviso pubblico di vacanza della carica di Rettore dell'Università;

Visto il Regolamento per le elezioni del Rettore mediante voto elettronico, emanato con D.R. n. 955 del 23 dicembre 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Trento del 24 dicembre 2020, n. 3, con il quale ha provveduto alla pubblicazione delle candidature presentate per l'elezione del Rettore per il sessennio 2021-2027 e delle valutazioni del Comitato per le candidature a Rettore;

Considerato che, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento generale di Ateneo, si rende necessario procedere alla convocazione del corpo elettorale per le elezioni del Rettore;

DECRETA

Art. 1 Ai sensi di quanto disposto dal Titolo IV, Capo I, del Regolamento generale di Ateneo, è convocato il corpo elettorale per le elezioni del Rettore dell'Università degli Studi di Trento per il mandato 2021/2027.

Art. 2 L'elettorato attivo, ai sensi dell'art. 5 – comma 8 – dello Statuto e dell'art. 48 del Regolamento generale di Ateneo spetta:

- a) ai professori di ruolo, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010;



- b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010, ai ricercatori di cui alla L. 230/2005, ai dottorandi e ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 2% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;
- c) al personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici, con contratto di lavoro subordinato. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;
- d) ai membri del Consiglio degli Studenti.

Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.

Art. 3 È eletto Rettore il candidato che abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei votanti, calcolata secondo la formula di ponderazione stabilita dall'art. 53, commi 7 e 8, sempre che abbia preso parte alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, calcolato secondo la stessa formula. Ove dopo tre votazioni nessun candidato risulti eletto, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. L'eventuale ritiro della candidatura viene reso noto mediante affissione presso i seggi elettorali. Se i tempi lo consentono, le schede prestampate non recheranno i nomi dei candidati ritirati. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono in ogni caso considerati nulli.

Art. 4 Ciascun elettore può votare per un solo candidato.

Art. 5 Il voto degli elettori è espresso con modalità telematica, con il seguente calendario:

I votazione:	martedì	23 febbraio 2021	ore 9.00 – 17.30
eventuale II votazione:	mercoledì	24 febbraio 2021	ore 9.00 – 17.30
eventuale III votazione:	giovedì	25 febbraio 2021	ore 9.00 – 17.30
eventuale ballottaggio:	venerdì	26 febbraio 2021	ore 9.00 – 17.30.

Art. 6 Le elezioni sono effettuate utilizzando un'apposita procedura telematica alla quale ciascun elettore può accedere da remoto utilizzando credenziali di accesso strettamente personali e univoche. Ogni elettore può votare utilizzando indifferentemente un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet o la propria postazione lavorativa; a tal fine l'elettore è tenuto ad accedere alla schermata di autenticazione tramite apposito link, che viene reso pubblico sul portale di Ateneo nella pagina ufficiale dedicata alle elezioni del Rettore e altresì trasmesso mediante comunicazione inviata all'indirizzo email istituzionale a ciascun elettore.

Art. 7 Alla chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto da remoto, dà inizio alle operazioni di scrutinio. Le operazioni di scrutinio ed elaborazione dei risultati sono resi disponibili dal sistema di voto elettronico utilizzato. Nel caso in cui dalla votazione non risulti eletto alcun candidato, si procederà ad una votazione ulteriore, come da calendario.

Art. 8 Con successivi provvedimenti saranno approvati gli elenchi degli aventi diritto al voto e designata la Commissione elettorale Centrale, nonché eventuali ulteriori indicazioni concernenti la procedura di voto telematica.

Art. 9 Per quanto non espressamente previsto vale quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento per le elezioni del Rettore mediante voto elettronico.

IL DECANO
Prof. Remo Job

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)